

№ 5660 / 17



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

eu + et

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESSE - Consigliere -

Reclamo ex art. 18 l.
fall.

Ud. 21/11/2016 - CC

R.G.N. 19159/2015

Ca. 5660
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19159-2015 proposto da:

VIALE FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO MAZZETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA giusta procura speciale in calce al ricorso;

ricorrente -

contro

CURATORE FALLIMENTO FEDERICO VIALE; MARESCA MARCELLO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 63/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, emessa il 04/06/2015 e depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2016 dal consigliere relatore, d.ssa. MAGDA CRISTIANO.

10031
16

È stata depositata la seguente relazione:

1) Federico Viale impugna con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la sentenza della Corte d'appello di Genova del 25.6.2015, che ha respinto il reclamo da lui proposto avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento.

Il curatore del fallimento intimato non spiega difese.

Con l'unico motivo di ricorso Viale, denunciando violazione degli artt. 1 l.fall. e 2697 c.c., lamenta che la corte del merito l'abbia ritenuto assoggettabile a fallimento nonostante il difetto di prova, di cui era onerato il pubblico ministero istante, che egli esercitasse un'attività di impresa; contesta, nello specifico, che detta attività fosse ravvisabile nello svolgimento della sua professione di promotore finanziario, privo di un'autonoma organizzazione, e che, in contrario, potesse rilevare il fatto di aver avuto alle proprie dipendenze una segretaria, a tempo parziale, oltre tre anni prima del deposito dell'istanza di fallimento.

2) il motivo appare inammissibile.

Come già affermato da questa corte (Cass. n. 18135/02), ai fini della configurabilità dell'esercizio di un'impresa da parte del promotore finanziario è sufficiente che questi svolga la propria attività sulla base di una propria autonoma organizzazione di mezzi e a proprio rischio: gli altri elementi che caratterizzano l'impresa sono infatti già presenti, per definizione, in detta attività, che, quando è svolta da un imprenditore, rientra fra quelle ausiliarie previste dall'art. 2195, n.5 c.c.

Nel caso di specie la corte territoriale, attenendosi a tale principio, ha ritenuto che il P.M. istante avesse fornito la prova che Viale era provvisto di un'autonoma organizzazione, con la quale aveva esercitato a proprio rischio l'attività, anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione con un istituto di credito: la decisione si fonda, pertanto, su un accertamento in fatto, condotto sulla scorta della documentazione allegata agli atti ed implicante un'attività valutativa istituzionalmente riservata al giudice del merito, che non è sindacabile in cassazione se non nei limiti oggi consentiti dall'art. 360, I co., n. 5 c.p.c.

3) Il ricorso dovrebbe, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis c.p.c.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non utilmente contrastate dal Viale nella memoria depositata, atteso che la decisione impugnata non si fonda unicamente sulle dichiarazioni della teste Lippolis, ma sulla valutazione di altre risultanze istruttorie, fra cui il contenuto degli appunti sequestrati dalla G.d.F., dai quali la corte del merito ha tratto il convincimento che il ricorrente aveva esercitato l'attività a proprio rischio (dato certamente

preponderante rispetto al requisito dell'organizzazione dei mezzi, che, stante la natura dell'attività, può ritenersi integrato anche nel caso in cui il promotore si avvalga di una struttura ridotta ai minimi termini).

Non può, d'altro canto, rimproverarsi alla corte territoriale di non aver tenuto conto di circostanze di segno opposto, in quanto, come costantemente affermato da questa Corte, il giudice del merito può fondare il proprio convincimento sui soli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione e non è obbligato a prendere in esame e a disattendere tutte le contrarie risultanze processuali, a condizione che risulti logicamente giustificato il valore preminente accordato agli elementi da lui utilizzati (cfr., da ultimo e fra moltissime, Cass. nn. 13485/014, 8129/014, 25608/013).

Peraltro, trovando applicazione nella specie, *ratione temporis*, il testo dell'art. 360, I co., n. 5 c.p.c. novellato, sarebbe stato onere del ricorrente indicare il fatto, tempestivamente dedotto in giudizio e non valutato dal giudice *a quo*, che, ove esaminato, avrebbe condotto all'accoglimento del reclamo.

E', infine, privo di rilievo stabilire se l'attività di Viale sia, di fatto, cessata nel 2010 (circostanza peraltro smentita dai richiamati appunti), posto che lo stesso ricorrente riconosce di essersi cancellato dal R.I. solo il 12.5.014 e che pertanto il termine di cui all'art. 10 l. fall. non era ancora decorso alla data di dichiarazione del fallimento.

Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile.


Non v'è luogo alla liquidazione delle spese in favore delle parti intimiate, che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma, della l. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Roma, 21 novembre 2016

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 7 MAR. 2017



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

